



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00106/2021

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2020, presentato, in data 20 novembre 2020, dalla U.S. Cisanese A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., Roberto Regazzoni, nei confronti della ASD Città di San Giuliano 1968, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica effettuata anche alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché a Damiano Zicari, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 21 del 22 ottobre 2020, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società ASD Città di San Giuliano 1968, ha riformato la decisione del Giudice Sportivo c/o il C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell'1 ottobre u.s., e, per l'effetto, ha ripristinato il risultato di 0-3, maturato sul campo, in favore della ASD Città di San Giuliano, in relazione alla gara U.S. Cisanese ASD/ASD Citta di San Giuliano, disputatasi in data 27 settembre 2020, ed ha contestualmente irrogato, a carico della stessa, la sanzione dell'ammenda di € 700,00.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Mario Sanino

IL RELATORE  
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 28 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face